



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 12 maggio 2015  
Ns. Prot. n. 640

Spett.le  
A.R.I.T.  
Segreteria Direzione Generale  
Via Napoli, 4  
64018 Tortoreto Lido  
[arit@pec.regione.abruzzo.it](mailto:arit@pec.regione.abruzzo.it)

e, p.c.

A tutti gli iscritti

**Oggetto: Avviso pubblico per nomina del responsabile RSPP come da delibera del 24 aprile 2015 n.034.  
Risposta.**

Si prende atto della Vs risposta del 08.05.2015 prot. 796 per segnalare che l'applicazione dei commi 6 e 6bis dell'art. 7 dlgs 165/2001 ai fini della pubblicità dell'avviso non sono nello specifico corretti.

I commi richiamati di cui all'art. 7 del dlgs. 165/2001 nello specificano indicano:

*Art. 7. Gestione delle risorse umane*

*Omissis.....*

***6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:***

*(comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008)*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

***c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;***

*d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo*

*fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*

*(lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012)*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.*

*(capoverso così modificato dall'art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 17, comma 27, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 2, legge n. 125 del 2013)*

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)*

Dalla lettura del bando risulta che possono partecipare:

### Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI

I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 2) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 3) godere dei diritti civili e politici;

3

- 4) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- 5) capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- 6) aver maturato un'esperienza come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di almeno 3 anni nel settore pubblico e/o privato.


Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti, anche le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di ingegneria, le società di consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i sopracitati requisiti richiesti dal punto 1 al punto 6. In tal caso nella richiesta di partecipazione alla selezione, dovrà essere indicato il tecnico che svolgerà l'incarico di R.S.P.P., il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati dal punto 1 al punto 6 e dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum sulla base del quale verranno assegnati i punteggi secondo quanto stabilito all'art. 5. I sopra citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P..

Dalle premesse di cui sopra siamo a richiedervi:

1. il regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e s.m.i., che disciplina l'affidamento, a soggetti esterni all'Amministrazione, di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di collaborazione.
2. La giustificazione che trattasi di incarico temporaneo rilevato che ogni anno codesto Ente ripropone l'avviso per lo stesso incarico.
3. La giustificazione dell'alta specializzazione ai sensi dell'art. 7 del dlgs 165/2001 dal momento che al bando possono partecipare anche diplomati si scuola secondaria

In attesa dei documenti di cui sopra vi chiediamo nuovamente di riaprire i termini dell'avviso diversamente saremo costretti ad inoltrare il tutto agli organi competenti.

Cordiali saluti.

 **IL PRESIDENTE**  
(Ing. Alfonso Marcozzi)